



COMUNE DI CHÂTILLON
COMMUNE DE CHÂTILLON

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00105450076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO: Incidenza degli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche definite con deliberazione di Consiglio regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002. Aggiornamento a seguito dell'approvazione definitiva del PRG

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette**, del mese di **febbraio**, con inizio alle ore **18:00**, nell'edificio comunale si è riunito come segue il CONSIGLIO COMUNALE:

Cognome Nome	Pr.	As.
LANARO Tamara	X	
DAUDRY Jean Claude	X	
ROSSI Patrizia	X	
PERSONNETTAZ Monique	X	
MORO Giuseppe	X	
JOYEUSAZ Diego	X	
DONAZZAN Riccardo	X	
OGGIANI Rossana	X	
DI GIUSEPPE Antonio		X
DUJANY Camillo Andrea	X	
BLANCHOD Franca Susy	X	
CHATRIAN Corrado	X	
CALZA Henri	X	
GIROLA Luigi Francesco	X	
BRUNOD Dorina	X	
BICH Cristina	X	
PONGAN Vittorio	X	
	Totale	16
		1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella**

Il Sindaco **LANARO Tamara** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Incidenza degli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche definite con deliberazione di Consiglio regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002. Aggiornamento a seguito dell'approvazione definitiva del PRG

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002 ad oggetto: “Provvedimenti regionali in materia di onerosità delle concessioni edilizie ai sensi del Capo III della L.R. 6 aprile 1998, n. 11. Oneri di urbanizzazione”;

Preso atto che il Comune di Chatillon, in base alla Tabella A e all'allegato A, e le relative tabelle parametriche di cui alla tabella B, della citata deliberazione del Consiglio regionale, in rapporto all'effetto urbano è stato classificato “Medio” con coefficiente correttivo 1,00;

Visti gli articoli 64 e 65 della legge regionale 06.04.1998, n. 11;

Vista la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 18.04.2002 ad oggetto: “Incidenza degli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche definite con deliberazione di Consiglio regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 in data 28.12.2017 ad oggetto: “Variante sostanziale generale al PRG. Esame e accoglimento delle proposte di modificazioni da parte della Giunta regionale comportante l'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1998, n.11”;

L'Assessore Moro Giuseppe illustra la proposta facendo notare che, per facilitare la ripresa dell'attività edilizia e non aggravare i costi degli oneri di urbanizzazione, si propone di mantenere tutti i valori minimi tranne che per la zona A di Chameran;

Il consigliere Calza Henri dichiara quanto segue “condividiamo la scelta fatta; è sicuramente un segnale positivo in un momento di grande difficoltà”;

Rilevata la necessità di provvedere agli aggiornamenti dei parametri contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002, così definiti:

A) Edilizia abitativa o residenziale, sia permanente o principale che temporanea, ivi comprese le residenze legate ad attività agro-silvo-pastorali e l'edilizia residenziale ad usi turistici, nonché le case ed appartamenti per vacanze di cui al capo VII della L.R. 11/96:

A.1 - Zone A

- <u>nuove costruzioni:</u>	incidenza	0,64÷0,80
- <u>interventi di recupero:</u>	“	0,16÷0,20

A.2 - Zone B

- <u>nuove costruzioni:</u>	incidenza	0,48÷0,60
- <u>interventi di recupero:</u>	“	0,16÷0,20

A.3 - Zone C

- <u>nuove costruzioni:</u>	incidenza	0,80÷1,00
- <u>interventi di recupero:</u>	“	0,16÷0,20

A.4 – Altre zone

- <u>nuove costruzioni:</u>	incidenza	0,48÷0,60
- <u>interventi di recupero:</u>	“	0,16÷0,20

B) Costruzioni o impianti destinati ad attività produttive industriali o artigianali:

Industria

B.1 - <u>Nuove costruzioni:</u>	0,16÷0,20
quote aggiuntive relative a:	
- trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e gassosi	0,025÷0,050
- sistemazione dei luoghi	0,075÷0,150
B. 2 - <u>Interventi di recupero non disciplinati dall'art. 69 della L.R. 11/98:</u>	0,08÷0,10
quote aggiuntive relative a:	
- trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e gassosi	0,0125÷0,0250
- sistemazione dei luoghi	0,0375÷0,0750

La quota aggiuntiva relativa alla sistemazione dei luoghi non è dovuta nel caso in cui gli interventi siano previsti nell'area già assoggettata all'impianto e delimitata da relativa recinzione.

Artigianato

B.3 - <u>Nuove costruzioni:</u>	0,08÷0,10
quote aggiuntive relative a:	
- trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e gassosi	0,0125÷0,0250
- sistemazione dei luoghi	0,0375÷0,0750
B.4 - <u>Interventi di recupero non disciplinati dall'art. 69 della L.R. 11/98:</u>	0,04÷0,05
quote aggiuntive relative a:	
- trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e gassosi	0,00625÷0,01250
- sistemazione dei luoghi	0,01875÷0,03750

La quota aggiuntiva relativa alla sistemazione dei luoghi non è dovuta nel caso in cui gli interventi siano previsti nell'area già assoggettata all'impianto e delimitata da relativa recinzione.

C) Costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, con esclusione dell'edilizia residenziale ad usi turistici e della case ed appartamenti per vacanze di cui al punto A).

C.1 – Aziende alberghiere

- Alberghi:	
<u>nuove costruzioni</u>	0,12÷0,15
<u>interventi di recupero</u>	0,06÷0,075
- Residenze turistico-alberghiere	
<u>nuove costruzioni</u>	0,24÷0,30
<u>interventi di recupero</u>	0,12÷0,15

C.2 – Strutture ricettive extralberghiere

<u>nuove costruzioni:</u>	
- case per ferie	0,08÷0,10
- ostelli per la gioventù	0,08÷0,10
- rifugi alpini e bivacchi	0,01÷0,02
- posti tappa escursionistici (dortoirs)	0,02÷0,04
- esercizi di affittacamere	0,16÷0,20
- parchi di campeggio (3)	0,032÷0,040
- villaggi turistici (3)	0,064÷0,080

interventi di recupero:

- case per ferie	0,04÷0,05
- ostelli per la gioventù	0,04÷0,05
- rifugi alpini e bivacchi	0,005÷0,010
- posti tappa escursionistici (dortoirs)	0,01÷0,02
- esercizi di affittacamere	0,08÷0,10
- parchi di campeggio (3)	0,016÷0,020
- villaggi turistici (3)	0,032÷0,040

(3) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dal parco di campeggio o dal villaggio turistico, quale risulta dalla domanda di concessione.

D) Altre attrezzature

nuove costruzioni:

- aziende della ristorazione, ivi compresi i bar	0,24÷0,30
- esercizi commerciali di interesse prevalentemente locale	0,32÷0,40
- esercizi commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi	0,40÷0,50
- impianti sportivi coperti	0,10÷0,20
- impianti sportivi all'aperto (4)	0,001÷0,002
- impianti di risalita (5)	0,01÷0,10
- uffici ed agenzie	0,64÷0,80
- impianti per pubblici spettacoli	0,64÷0,80

interventi di recupero:

- aziende della ristorazione, ivi compresi i bar	0,12÷0,15
- esercizi commerciali di interesse prevalentemente locale	0,16÷0,20
- esercizi commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi	0,20÷0,25
- impianti sportivi coperti	0,05÷0,10
- impianti sportivi all'aperto (4)	0,0005÷0,0010
- impianti di risalita (5)	0,005÷0,050
- uffici ed agenzie	0,32÷0,40
- impianti per pubblici spettacoli	0,32÷0,40

(4) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dall'impianto e della relativa area di servizio, quali risultano dalla domanda di concessione.

(5) La quota unitaria del contributo si applica alla potenzialità teorica dell'impianto, cioè al numero delle persone trasportabili in un'ora.

Relativamente ai punti **industria, artigianato, altre attrezzature** limitatamente alle voci "esercizi commerciali", le superfici dei locali destinati al ricovero degli automezzi dell'azienda e dei relativi dipendenti non sono assoggettabili al contributo di cui agli articoli 65 e 69 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11; relativamente alle superfici dei locali destinati a deposito dell'azienda, il contributo di cui agli articoli di legge sopra richiamati è ridotto del 50%;

E) Costruzioni o impianti destinati ad attività agricole

- nuove costruzioni	0,016÷0,020
- interventi di recupero	0,008÷0,010

La voce "Costruzioni e impianti agricoli" comprende ogni opera destinata all'allevamento di bestiame di qualsiasi specie, ivi compresi gli animali da cortile, nonché quelle destinate a ricovero di derrate e attrezzi agricoli e alla trasformazione, non industriale, dei prodotti agricoli.

Nei casi in cui le opere siano eseguite da cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, si applicano i parametri relativi agli interventi di recupero di cui sopra.

F) Scomputo

Ai soli fini dello scomputo parziale o totale del contributo, di cui all'art. 70, comma 2, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, l'incidenza delle spese di urbanizzazione è così ripartita:

- 60% per opere di urbanizzazione primaria
- 40% per opere di urbanizzazione secondaria.

Dato atto che non viene espresso parere contabile per carenza di presupposti di fatto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dalla Responsabile dell'area tecnica;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità della presente deliberazione, rilasciato dal Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1 lettera d) della Legge regionale 19 agosto 1998 e dell'art. 49 bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

A seguito di votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti n. 16

favorevoli n. 16

contrari n. /

astenuti n. /

DELIBERA

1) Di stabilire le sotto riportate incidenze percentuali degli oneri di urbanizzazione sul contributo afferente alle concessioni sulla base delle tabelle parametriche, di cui all'art. 65 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2450/XI del 6 febbraio 2002:

A) Edilizia abitativa o residenziale, sia permanente o principale che temporanea, ivi comprese le residenze legate ad attività agro-silvo-pastorali e l'edilizia residenziale ad usi turistici, nonché le case ed appartamenti per vacanze di cui al capo VII della L.R. 11/96:

A.1 - Zona Ab01

- | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| - <u>nuove costruzioni:</u> | incidenza | 0,80 |
| - <u>interventi di recupero:</u> | " | 0,20 |

- Zone Ac-Ad-Ae

- | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| - <u>nuove costruzioni:</u> | incidenza | 0,64 |
| - <u>interventi di recupero:</u> | " | 0,16 |

A.2 - Zone B

- | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| - <u>nuove costruzioni:</u> | incidenza | 0,48 |
| - <u>interventi di recupero:</u> | " | 0,16 |

A.3 - Zone C

- <u>nuove costruzioni:</u>	incidenza	0,80
- <u>interventi di recupero:</u>	"	0,16

A.4 – Altre zone

- <u>nuove costruzioni:</u>	incidenza	0,48
- <u>interventi di recupero:</u>	"	0,16

B) Costruzioni o impianti destinati ad attività produttive industriali o artigianali:**Industria**

B.1 - <u>Nuove costruzioni:</u>	0,16
quote aggiuntive relative a:	
- trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e gassosi	0,025
- sistemazione dei luoghi	0,075

B. 2 - Interventi di recupero non disciplinati dall'art. 69 della L.R. 11/98:

quote aggiuntive relative a:	0,08
- trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e gassosi	0,0125
- sistemazione dei luoghi	0,0375

La quota aggiuntiva relativa alla sistemazione dei luoghi non è dovuta nel caso in cui gli interventi siano previsti nell'area già assoggettata all'impianto e delimitata da relativa recinzione.

Artigianato

B.3 - <u>Nuove costruzioni:</u>	0,08
quote aggiuntive relative a:	
- trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e gassosi	0,0125
- sistemazione dei luoghi	0,0375

B.4 - Interventi di recupero non disciplinati dall'art. 69 della L.R. 11/98:

quote aggiuntive relative a:	0,04
- trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e gassosi	0,00625
- sistemazione dei luoghi	0,01875

La quota aggiuntiva relativa alla sistemazione dei luoghi non è dovuta nel caso in cui gli interventi siano previsti nell'area già assoggettata all'impianto e delimitata da relativa recinzione.

C) Costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, con esclusione dell'edilizia residenziale ad usi turistici e della case ed appartamenti per vacanze di cui al punto A).**C.1 – Aziende alberghiere**

- Alberghi:	0,12
<u>nuove costruzioni</u>	0,12
<u>interventi di recupero</u>	0,06

- Residenze turistico-alberghiere

<u>nuove costruzioni</u>	0,24
<u>interventi di recupero</u>	0,12

C.2 – Strutture ricettive extralberghiere

nuove costruzioni:

- case per ferie	0,08
- ostelli per la gioventù	0,08
- rifugi alpini e bivacchi	0,01
- posti tappa escursionistici (dortoirs)	0,02
- esercizi di affittacamere	0,16
- parchi di campeggio (3)	0,032
- villaggi turistici (3)	0,064

interventi di recupero:

- case per ferie	0,04
- ostelli per la gioventù	0,04
- rifugi alpini e bivacchi	0,005
- posti tappa escursionistici (dortoirs)	0,01
- esercizi di affittacamere	0,08
- parchi di campeggio (3)	0,016
- villaggi turistici (3)	0,032

(3) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dal parco di campeggio o dal villaggio turistico, quale risulta dalla domanda di concessione.

D) Altre attrezzature

nuove costruzioni:

- aziende della ristorazione, ivi compresi i bar	0,24
- esercizi commerciali di interesse prevalentemente locale	0,32
- esercizi commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi	0,40
- impianti sportivi coperti	0,10
- impianti sportivi all'aperto (4)	0,001
- impianti di risalita (5)	0,01
- uffici ed agenzie	0,64
- impianti per pubblici spettacoli	0,64

interventi di recupero:

- aziende della ristorazione, ivi compresi i bar	0,12
- esercizi commerciali di interesse prevalentemente locale	0,16
- esercizi commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi	0,20
- impianti sportivi coperti	0,05
- impianti sportivi all'aperto (4)	0,0005
- impianti di risalita (5)	0,005
- uffici ed agenzie	0,32
- impianti per pubblici spettacoli	0,32

(4) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata relativa area di servizio, quali risultano dalla domanda di concessione. dall'impianto e della

(5) La quota unitaria del contributo si applica alla potenzialità teorica dell'impianto, cioè al numero delle persone trasportabili in un'ora.

Relativamente ai punti **industria, artigianato, altre attrezzature** limitatamente alle voci “esercizi commerciali”, le superfici dei locali destinati al ricovero degli automezzi dell’azienda e dei relativi dipendenti non sono assoggettabili al contributo di cui agli articoli 65 e 69 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11; relativamente alle superfici dei locali destinati a deposito dell’azienda, il contributo di cui agli articoli di legge sopra richiamati è ridotto del 50%;

E) Costruzioni o impianti destinati ad attività agricole

- nuove costruzioni	0,016
- interventi di recupero	0,008

La voce “Costruzioni e impianti agricoli” comprende ogni opera destinata all’allevamento di bestiame di qualsiasi specie, ivi compresi gli animali da cortile, nonché quelle destinate a ricovero di derrate e attrezzi agricoli e alla trasformazione, non industriale, dei prodotti agricoli.

Nei casi in cui le opere siano eseguite da cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, si applicano i parametri relativi agli interventi di recupero di cui sopra.

F) Scomputo

Ai soli fini dello scomputo parziale o totale del contributo, di cui all’art. 70, comma 2, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, l’incidenza delle spese di urbanizzazione è così ripartita:

- 60% per opere di urbanizzazione primaria
- 40% per opere di urbanizzazione secondaria.

2) Di revocare le precedenti deliberazioni del Consiglio comunale contenenti incidenze percentuali degli oneri di urbanizzazione sul contributo afferente alle concessioni.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to LANARO Tamara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 09/03/2018 al 24/03/2018 ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 09/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 09/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Châtillon, li 09/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ANNA Dott.ssa Eloisa Donatella